CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Tra

Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Novara, con sede in Novara, Baluardo Lamarmora n. 16, c.f. 94055670031 e p. iva 02520380037, in persona del Presidente dott.ssa Elisabetta Cremonini ("**Ordine**");

e

DOCET Società Cooperativa con sede in Novara, Baluardo Lamarmora n. 16, c.f. e p. iva 01089810038, in persona del Presidente dott. Marco Gatti ("**DOCET**");

(le "**Parti**" e, individualmente, una "**Parte**")

PREMESSO CHE

(A) DOCET, ai sensi dell'art. 3 del proprio statuto sociale, ha quale scopo mutualistico «*la valorizzazione e la tutela dei soci iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (...), il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale dei soci iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*»;

(B) l'Ordine ha assunto la qualifica di socio cooperatore con delibera del Consiglio di Amministrazione di DOCET del 23/02/2019;

(C) l'Ordine ha costituito al suo interno un Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (iscritto al Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento al numero progressivo 71, nella sezione A, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202) ("**Organismo**");

(D) l'Ordine intende avvalersi del supporto di DOCET per l'espletamento di servizi nei confronti dei propri iscritti;

(E) DOCET dispone di un organico con personale dotato di adeguate competenze tecnico-operative e possiede le infrastrutture materiali necessarie all'espletamento del servizio richiesto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) DOCET si impegna ad espletare a favore dell'Ordine i servizi di seguito elencati:

Organismo di Composizione della Crisi (smistamento delle telefonate; gestione della posta cartacea ed elettronica; redazione e la scrittura di documenti e corrispondenza richiesti dall'Ordine; disbrigo e archiviazione di pratiche e documenti; inserimento di dati nel sistema gestionale; gestione contabile dell'Organismo; tenuta rapporti con Referente dell'Organismo e con Gestori della crisi; riscossioni tramite pagoPA, adempimenti Anac);

3) A fronte dei servizi prestati, DOCET avrà diritto ad un corrispettivo annuo concordato in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre iva da liquidarsi *pro rata temporis*. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte di DOCET.

4) In presente contratto ha durata dal 1/1/2025 al 28/2/2027 e si rinnova tacitamente per 24 (ventiquattro) mesi di volta in volta, salvo disdetta da comunicarsi all'altra Parte a mezzo pec con un preavviso di almeno 60 giorni.

5) Le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dal presente incarico con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi. In caso di mancato rispetto del predetto termine la parte che ha esercitato il diritto dovrà corrispondere una penale di euro 1.000,00 (mille/00=) per ogni mese o frazione di mese di preavviso non prestato. Il recesso esercitato da DOCET dovrà in ogni caso essere esercitato con tempi e modi da non arrecare pregiudizio all'Ordine.

6) In ordine alla riservatezza ed alla protezione dei dati le parti convengono:

a) Riservatezza

Ciascuna parte si impegna ad osservare, anche successivamente alla cessazione del rapporto instaurato con il presente contratto, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia, informazione, dato, che — in occasione dell'esecuzione del contratto stesso — avesse ad apprendere in ordine all'attività svolta dall'altra parte e/o dai soggetti che intrattengono relazioni di qualsiasi natura con la medesima ("Informazioni Riservate").

Le Informazioni Riservate potranno essere divulgate nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o da pubbliche autorità nell'esercizio delle loro funzioni. In tale caso la parte coinvolta ne darà pronta comunicazione all'altra parte ed agirà per tutelare, per quanto possibile, la riservatezza delle informazioni.

b) Proprietà dei dati

Tutti i dati utilizzati da DOCET ai fini dell'erogazione dei servizi sono di proprietà esclusiva dell'Ordine.

Alla data di cessazione del rapporto contrattuale DOCET trasferirà all'Ordine i dati relativi all'espletamento del presente incarico.

c) Tutela della sicurezza dei dati

Tutte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento Europeo No. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Privacy o "GDPR"). A tale proposito DOCET viene nomina, con separato atto, Responsabile del trattamento.

7) Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse. In relazione a ciò, le parti si impegnano reciprocamente a:

- tenere sotto costante controllo l'andamento dell'esecuzione delle attività;
- adoperarsi in buona fede affinché l'esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l'utilità reciproca;
- eseguire anche prestazioni non previste, qualora appaiano strumentalmente indispensabili per l'attuazione del rapporto di collaborazione;

- operare con opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto;
- comunicare tempestivamente circostanze di cui siano a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del contratto.

8) Il presente contratto contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa tra le stesse, nonché qualsiasi atto prenegoziale relativamente a quanto forma oggetto della medesima.

9) Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia relativa a quanto previsto nel presente contratto non sarà valida e vincolante, ove non risulti per iscritto da atto firmato dalle Parti.

10) Il mancato esercizio di un diritto spettante a una Parte ai sensi del presente contratto non sarà interpretato come una rinuncia alla facoltà di avvalersi di tale diritto in un momento futuro.

11) È fatto espressamente divieto alle Parti di cedere a qualsivoglia titolo il presente contratto e i diritti da esso derivanti, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta delle altre Parti.

12) L'inefficacia o invalidità di una singola pattuizione del presente contratto non comporta la nullità delle altre che continuano a mantenere piena efficacia e validità, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

13) La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

14) Qualsiasi disaccordo o controversia dovesse insorgere fra le Parti sottoscriventi, derivante od occasionata dall'interpretazione, applicazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Novara su ricorso congiunto delle parti in lite, ovvero della parte più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Novara. Il lodo sarà impugnabile anche per violazione delle norme di diritto. Per le controversie che non possono essere oggetto di compromesso e nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà esclusivamente competente il Foro di Novara. Le parti si impegnano scambievolmente, sin d'ora, a dare fedele ed immediata esecuzione alla determinazione arbitrale che dovrà ritenersi equiparata ad una transazione direttamente stipulata tra di esse a mezzo dell'arbitro, inteso quale loro mandatario.

Novara (NO), li 28 febbraio 2025

p. l'Ordine	p. DOCET
Il Presidente	Il Presidente
Elisabetta Cremonini	Marco Gatti